

# Lo sconto



Prof. Avv. Francesco Caputo Nassetti  
Corso di *Diritto Bancario*  
Facoltà di Giurisprudenza - Università di Ferrara

# Avvertenza

- ❖ Il contenuto di questo documento presuppone la lettura e lo studio della materia trattata ed ha il solo scopo di riassumere i principali temi di analisi.
- ❖ Le informazioni contenute sono necessariamente sommarie e incomplete.

# Indice

- ❖ La nozione del contratto
- ❖ La natura giuridica
- ❖ La cessione del credito nello sconto
- ❖ Lo sconto cambiario
- ❖ Le figure affini non costituenti sconto bancario
- ❖ Lo sconto di tratte documentate
- ❖ Lo sconto di tratta con cessione della provvista
- ❖ Disciplina fallimentare

# La nozione del contratto

- Lo sconto è il contratto col quale la banca (scontante), previa deduzione dell'interesse, **anticipa** al cliente (scontatario) l'importo di un certo credito verso terzi non ancora scaduto mediante la **cessione**, salvo buon fine, del credito stesso (art. 1858).
- Lo sconto è considerato un'operazione di prestito (art. 1, 2c, lett. F tub).
- Somma scontata (o netto ricavo) è sempre inferiore alla somma a scontarsi.
- La cessione del credito è a **scopo di pagamento** (solvendi causa) e non ha scopo di garanzia. E' salvo buon fine, cioè la liberazione dello scontatario è sottoposta a condizione risolutiva del mancato pagamento del debitore ceduto. La **condizione** si riferisce **all'obbligo di restituzione dell'anticipazione** (l'obbligo di restituzione è inesigibile se il ceduto paga: se invece il debitore ceduto non paga, l'obbligo di pagare da parte dello scontatario diviene esigibile) **e non alla cessione**, che continua a produrre i suoi effetti consentendo alla banca di agire anche nei confronti del debitore ceduto.

# La natura giuridica

- Lo sconto non è una compravendita in quanto il credito non è oggetto dello scambio con la somma corrisposta.
- Lo sconto è un contratto a titolo oneroso, a prestazioni corrispettive, di durata, con forma scritta a pena di nullità relativa.
- E' contratto reale (se regolato in c/c è consensuale) come il mutuo garantito da titoli (o crediti) da cui si distingue in quanto sconto è un unico negozio, mentre mutuo e garanzia sono due negozi distinti. La cessione è per pagamento, mentre nel mutuo per garanzia.
- **In caso di mancato buon fine del credito ceduto il debito dello scontatario non è la somma ricevuta, ma quella del credito ceduto (somma a scontarsi).**

# La cessione del credito nello sconto

- Lo scontatario non cessa di essere obbligato alla restituzione della somma fino al momento del pagamento da parte del debitore ceduto (**il suo debito rimane inesigibile fino al momento del mancato pagamento del debitore ceduto**).
- Diversità tra “salvo buon fine” dello sconto e garanzia della solvenza del debitore ceduto ex art. 1267: in quest’ultima la garanzia cessa se la mancata realizzazione del credito per insolvenza del debitore è dipesa da negligenza del cessionario nell’iniziare o proseguire le istanze contro il ceduto. Il cessionario ha l’onere di escutere il debitore ceduto o di provare l’insolvenza per giustificare la mancata escussione. Nello sconto **la banca non è tenuta a nessun comportamento**, ma è sufficiente che dimostri il semplice inadempimento anche limitandosi alla sua costituzione in mora.


# Lo sconto cambiario

- Lo sconto cambiario (art. 1859) ha per oggetto cambiali non ancora scadute e assegni bancari (distanza tra luogo emissione e pagamento, assegni fuori piazza o pagabili all'estero).
- La banca acquista oltre all'azione causale anche quella cambiaria sia verso l'obbligato principale ceduto che il girante scontatario. Pertanto in caso di mancato pagamento della cambiale la banca può agire con **azione cambiaria diretta e di regresso**, oltre all'**azione causale** verso scontatario.
- Prescrizioni: per l'azione cambiaria diretta 3 anni, per quella di regresso 1 anno, per quella causale 10 anni.
- L'azione causale è sottoposta alla condizione che la cambiale sia protestata se vi sono obbligati di regresso (e ciò al fine di conservare tali azioni allo scontatario) e sia offerta in restituzione allo scontatario e depositata in cancelleria per evitare che il soggetto che paga sia sottoposto al rischio di un ulteriore pagamento in forza del titolo.

## Le figure affini non costituenti sconto bancario (1/2)

- **Sconto di carta finanziaria** nel quale non vi è la cessione di un credito verso terzi. Si attua su **cambiali tratte non accettate o su pagherò entrambi emessi all'ordine della banca**: in tali casi il documento presenta una sola firma e non le due necessarie dello sconto. E' un **semplice finanziamento con precostituzione di un titolo esecutivo a favore della banca**.
- **Sconto di ricevute bancarie e di fatture**. Si attua su Ri-ba (ricevuta bancaria) che altro non è che una quietanza o su fatture. La banca anticipa al cliente le somme delle ricevute o fatture con il **patto che l'incasso delle stesse viene trattenuto ad estinzione dell'anticipo**. Questo "sconto" contiene un mandato all'incasso. Non vi è cessione di credito in quanto le riba e le fatture non incorporano alcun diritto e di regola non si detrae l'importo degli interessi. Naturalmente si potrebbe accompagnare l'anticipazione con la cessione di credito e concludere un vero e proprio sconto.

*...segue*



## Le figure affini non costituenti sconto bancario (2/2)

- Lo sconto di tratte non accettate emesse all'ordine del traente e girate alla banca. In tale caso non si ha un vero sconto in quanto non vi sono due debiti distinti e non vi è alcuna cessione di credito verso terzi. Se l'emissione della cambiale è stata autorizzata dal trattario, ma la cambiale non è accettata, il trattario è debitore extracartolare ex art. 1989 c.c., ma è obbligato solo con il traente e non con la banca.
- E' vero sconto cambiario quello avente ad oggetto **la cambiale di favore o di comodo**, cioè la cambiale emessa in assenza di un rapporto sottostante ed in forza di un accordo tra emittente e prenditore diretto alla messa in circolazione del titolo al solo scopo di creare un effetto che il beneficiario possa utilizzare per ottenere credito. La c.d. **convenzione di favore** contiene il patto che il favorito non pretenderà alcun pagamento oppure il favorito terrà indenne il favorente da ogni esborso.

## Lo sconto di tratte documentate (1/2)

- L'art. 1860 c.c. recita "la banca che ha scontato tratte documentate ha sulla merce lo stesso privilegio del mandatario finchè il titolo rappresentativo è in suo possesso". E' il venditore di merce che sconta la cambiale da lui tratta sul compratore e affida alla banca i documenti relativi alla merce venduta affinché la banca li consegni al compratore-trattario all'atto dell'accettazione o pagamento della cambiale.
- Si tratta di **vero sconto anche se la tratta non è accettata**, in quanto la **girata cede il credito causale e lo sconto ha ad oggetto il credito commerciale** (e non quello cambiario che non c'è fino all'accettazione).
- La banca diviene proprietaria della tratta e non dei documenti rappresentativi della merce che le sono consegnati per consentirle l'adempimento di un mandato e che sono già di proprietà del compratore in virtù di un precedente contratto di compravendita.

*...segue*

## Lo sconto di tratte documentate (2/2)

- La banca riceve un mandato in rem propriam (art. 1723, 2c) e si obbliga a presentare la cambiale al trattario per l'accettazione o per il pagamento (mentre nello sconto cambiario la banca deve semplicemente presentare il titolo solo per il protesto al fine di conservare le azioni di regresso).
- Lo sconto di tratte documentate è contratto unico e complesso e non due contratti collegati (sconto + mandato). Il conferimento del mandato giustifica il diritto di ritenzione sui beni secondo lo schema degli artt. 2761 e 2756, 3c.

# Lo sconto di tratta con cessione della provvista (1/2)

- Il r.d.l. 1345/33 prevede lo **sconto di cambiale tratta non accettata** ma contenente una clausola inserita nel testo della cambiale con la quale viene **ceduta la provvista** (cioè il credito verso il trattario) con indicazione della fattura a pena nullità. Se viene accettata dal trattario diventa sconto ordinario in quanto la girata trasferisce il credito cambiario, che prima dell'accettazione non esiste. Se il trattario accetta dopo lo sconto la cambiale con cessione della provvista, l'obbligazione extracartolare viene meno e rimane solo quella cambiaria, essendo l'accettazione una condizione risolutiva della cessione della provvista.
- Il contratto sottostante deve essere di fornitura di merce e sono escluse le prestazioni di servizi. La cessione può essere fatta solo ad una banca ed è necessaria la notifica a mezzo ufficiale giudiziario (che può utilizzare anche la raccomandata con r.r.).

...segue

## Lo sconto di tratta con cessione della provvista (2/2)

- Una volta eseguita la notifica il trattario è tenuto a pagare alla banca o ai successivi possessori della cambiale (la cambiale può girare dopo la prima girata a favore della banca) senza necessità di ulteriori notifiche.
- In caso di mancato pagamento il possessore può agire contro traente e giratari con azione cambiaria e verso il trattario con quella causale (nei confronti del quale la tratta non è titolo esecutivo) dovendo prima comunque elevare il protesto. Il trattario potrà opporre le eccezioni relative al rapporto causale.

# Disciplina fallimentare

- E' controverso se il contratto di sconto si scioglie nel caso di fallimento dello scontatario. La maggioranza della dottrina è per lo scioglimento. In tal caso la banca è tenuta a rispettare la scadenza del credito ceduto e si deve insinuare con riserva ex art. 55, ult.c., l.f.. La banca mantiene il diritto di incassare dopo il fallimento il credito ceduto prima del fallimento, anche se confluisce in un conto del fallito. Al curatore non rimane che tentare la revocatoria del contratto di sconto.
- Revocabile è invece il pagamento fatto dallo scontatario in caso di mancato pagamento da parte del debitore ceduto (e nel caso in cui i proventi dello sconto siano andati a ridurre un debito preesistente sempre che tale accredito abbia ridotto in maniera consistente e durevole l'esposizione del fallito).
- La cessione è opponibile ai creditori concorrenti solo se è stata notificata o accettata con data certa prima del fallimento.
- Nel caso di sconto di tratta non accettata il pagamento da parte del trattario alla banca non è opponibile al fallimento e il trattario deve rinnovare il pagamento alla procedura (in quanto non vi è stata cessione del credito).